



Ministero dello Sviluppo Economico

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.” ed in particolare:

a) l'articolo 8 che, ai commi 1 e 2, prevede che:

1) l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale è un'attività di interesse pubblico;

2) le imprese che svolgono l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (nel seguito Autorità);

b) l'articolo 9 che, al comma 1 prevede, fra l'altro, che la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi è individuata, sentita la Conferenza Unificata e l'Autorità, con decreto del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito “Ministero”) che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge l'attività di trasporto del gas naturale;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (nel seguito decreto legislativo n. 93/2011);

VISTO l’articolo 10, comma 6, lettera f) del decreto legislativo n. 93/2011, che prevede che:

- a) ciascun Gestore della rete di trasporto del gas naturale (nel seguito Gestore) gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilità, efficienza ed economicità e, a tal fine, predispone annualmente un programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale, incluse le interconnessioni con le reti estere; detto programma è approvato, previo parere dell’Autorità, con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è vincolante salvo motivati impedimenti tecnici;
- b) i contenuti del sopra citato programma di manutenzione sono comunicati anche alle Regioni;

VISTA la lettera del 18 dicembre 2018, protocollo n. 17/2018 e relativi allegati, con cui la società Snam Rete Gas Spa ha trasmesso al Ministero il programma di manutenzione e la descrizione dei lavori relativi alla propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2018-2019, dal quale si evidenziano anche le riduzioni della portata del gas naturale, la relativa durata e le Regioni interessate;

VISTA la lettera del 19 settembre 2018, protocollo n. SUOP/RMe/LDA//2018/0757 e relativi allegati, con cui la società S.G.I. - Società Gasdotti Italia Spa ha trasmesso al Ministero il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2018-2019, dal quale si evidenziano anche le riduzioni della portata del gas naturale, la relativa durata e le Regioni interessate;

VISTA la lettera dell’8 gennaio 2019, protocollo RAPAU/Prot.4, con la quale la società Infrastrutture Trasporto Gas Spa, ora soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam Spa, ha trasmesso il programma di manutenzione della propria rete di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2018-2019 dal quale si evince l’assenza di interventi di manutenzione;

VISTA la lettera dell’11 gennaio 2019, n. 0000639 con la quale la Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero (nel seguito “Direzione Generale”) ha richiesto all’Autorità l’espressione del previsto parere sui programmi di manutenzione delle reti di trasporto del gas naturale per l’anno termico 2018-2019;

VISTA la lettera dell'Autorità, Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale n. 0001235 del 16 gennaio 2019, trasmessa alla Direzione Generale ove, limitatamente agli aspetti di competenza relativi agli impatti sul mercato all'ingrosso del gas naturale, è stato espresso il parere sui programmi di manutenzione delle prima citate società di trasporto del gas naturale;

CONSIDERATO che i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2018-2019 delle società Snam Rete Gas Spa e Società Gasdotti Italia Spa contengono gli elementi necessari per l'individuazione degli interventi di manutenzione programmati sulle proprie reti di trasporto del gas naturale, la loro tempistica e le conseguenti interruzioni o riduzioni della capacità di trasporto;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione dei programmi di manutenzione delle reti di trasporto del gas naturale)

- 1) Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera f) del decreto legislativo n. 93/2011, sono approvati i programmi di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale delle società Snam Rete Gas Spa e S.G.I.- Società Gasdotti Italia Spa per l'anno termico 2018-2019; detti programmi, allegati al presente decreto, sono comunicati alle Regioni.
- 2) Restano fermi gli obblighi, in capo a ciascun Gestore, di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 137/02 e n. 602/2013/R/gas in materia di pubblicazione e comunicazione degli interventi manutentivi previsti sulla propria rete di trasporto del gas naturale.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

- 1) Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2.4.2019

IL MINISTRO
Luigi Di Maio